

CRITERI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI ALL'APERTO

Le concessioni di occupazione suolo vengono rilasciate previo positivo espletamento dell'istruttoria prevista dagli artt. 40 e ss del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, verificandone in particolare:

- il rispetto di limiti e vincoli normativi (es: in materia di acustica, igiene, circolazione, sicurezza,viabilità)
- il rispetto di limiti e criteri derivanti da atti regolamentari e programmatori approvati dall'amministrazione (regolamenti, criteri, programmi, piani)
- la non contrarietà ad interesse pubblico, tenuto in particolare conto dell'esigenza di preservare un ordinato sviluppo urbano;

In sede di istruttoria l'amministrazione, con provvedimento motivato, può imporre restrizioni, limitazioni o vincoli alla manifestazione ovvero negare la concessione del suolo, qualora rilevi che lo svolgimento della medesima si ponga in contrasto con il preminente interesse pubblico e/o non risulti rispettosa dei vigenti limiti normativi e regolamentari, ivi inclusi i presenti criteri, fatto salvo il riconoscimento da parte della Giunta comunale di eventuali deroghe in ragione della particolare valenza dell'evento.

L'organizzazione di eventi e manifestazioni su suolo cittadino, deve in particolare rispettare i seguenti criteri e condizioni generali:

AREE VERDI:

1. l'elenco delle aree verdi adeguate per accogliere manifestazioni ed eventi all'aperto è pubblicato sul sito trentogiovani.it: [https://trentogiovani.it/Attivita/Iniziativa/Spazi-utilizzabili-per-eventi-all-aperto/\(offset\)/24](https://trentogiovani.it/Attivita/Iniziativa/Spazi-utilizzabili-per-eventi-all-aperto/(offset)/24). Tale elenco, costantemente aggiornato, riepiloga per ciascuna area tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'utilizzo: dimensione, allacciamento alla corrente, servizi igienici e altre caratteristiche utili;
2. l'utilizzo dei parchi per eventi, iniziative, manifestazioni e similari deve essere tale da contemperare le diverse esigenze di:
 - 2.a) valorizzazione degli spazi con iniziative culturali, sportive o ricreative, che siano occasione di socializzazione e aggregazione e che contribuiscano a rendere Trento una città attrattiva e a misura delle diverse fasi della vita dei fruitori;
 - 2.b) libera fruizione degli spazi da parte della cittadinanza, prevedendo anche lassi temporali di assenza di iniziative;
 - 2.c) tutela acustica-ambientale, con specifico riferimento al rispetto dei limiti acustici in prossimità dei centri abitati;
 - 2.d) tutela del decoro e della funzionalità dei parchi, con specifico riguardo all'esigenza di preservarne il manto erboso, evitare danneggiamenti e accumulo di rifiuti. I rifiuti prodotti nel corso dell'evento vanno smaltiti a cura dell'organizzatore, richiedendo gli appositi contenitori a Dolomiti Ambiente Srl.
3. Per l'utilizzo dei parchi per eventi, che prevedono musica dal vivo o musica Dj con amplificatori, è obbligatorio osservare oltre ai punti di cui sopra, le prescrizioni di utilizzo riportate nelle schede relative a ciascuno dei parchi menzionati e visibili sul sito trentogiovani.it, es: parco Massimiliano d'Asburgo, Melta, F.lli Michelin, Solzenicyn, Busa dei Orsi e Dos Trento, riguardanti in particolare limiti acustici, disposizione del palco e orientamento dei diffusori; per i parchi ove la relazione fonometrica non è ancora stata fatta, l'orientamento degli amplificatori dovrà garantire il minor disturbo possibile con diffusione sonora "a pioggia" quindi con più diffusori disposti in maniera omogenea nell'area di effettuazione dell'evento, consentendo in tal modo un volume più basso. E' in ogni caso onere dell'organizzatore, in sede di presentazione della domanda di occupazione suolo,

allegare apposita relazione acustica o documentazione equivalente, che attesti la rispondenza dell'evento alle vigenti normative. L'assenza della documentazione completa è condizione ostativa al rilascio della concessione;

4. l'uso dei parchi Dos Trento e Gocciadoro per concerti è in particolare subordinato all'esito favorevole della "Verifica preventiva di incidenza" per ogni singola manifestazione. La domanda è da presentarsi presso il competente servizio provinciale in quanto trattasi di zone poste sotto tutela ambientale. In ogni caso l'utilizzo dei due parchi è soggetto a limitazioni per un obiettivo rischio ambientale che condiziona l'ottenimento delle autorizzazioni di agibilità a pubblico spettacolo. Per questo motivo all'interno del parco Dos Trento dovrà essere osservata la limitazione di due eventi massimo all'anno e per il parco di Gocciadoro, in ragione delle problematiche di illuminazione e sicurezza, è raccomandato l'utilizzo in orario diurno, evitando eccessivi affollamenti;

5. in tutte le aree verdi devono essere rispettati i limiti acustici di 70 dB in facciata degli edifici esposti, tenendo conto che Piazza Dante è classificata classe III e IV (centro storico e zone urbane)

5.1. gli eventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art 52 del Regolamento di Polizia urbana (in particolare lettera c) "manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre " e lettera d) "manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali ") devono essere organizzati nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 55 del Regolamento di Polizia urbana, fatte salve le seguenti deroghe:

5.1.1. eventi di cui all'art. 52 lett. c) e d), che si svolgono all'interno dei parchi per i quali sono già stati svolti adeguati studi fonometrici da parte dell'amministrazione comunale assicurando il rispetto delle relative indicazioni, possibilità di svolgimento nelle seguenti fasce orarie: 9.00-12.00 e 15.00-24.00;

5.1.2. eventi di cui all'art. 52 lett. c) e d), per i quali gli organizzatori presentano adeguato studio fonometrico o non impiegano sistemi di amplificazione, possibilità di svolgimento nelle seguenti fasce orarie: 9.00-12.00 e 15.00-24.00;

5.1.3. eventuali deroghe oltre le h. 24.00 disposte dalla Giunta comunale su relazione del Servizio di merito competente, nel limite massimo di un solo giorno settimanale autorizzabile in ambito urbano;

5.2. in caso di eventi che prevedano l'impiego di strutture importanti quali palchi, casette, tendoni e tensostrutture è necessario il mantenimento di un lasso temporale minimo libero di 10 giorni tra una manifestazione e l'altra (allestimenti e disallestimenti inclusi). Il lasso temporale è verificato in relazione all'intero parco ovvero in relazione ad una porzione del medesimo, in caso di parchi che per loro dimensione e caratteristiche dispongono di più possibili postazioni per eventi (parco F.lli Michelin e parco Melta);

5.3. eventi che non richiedono strutture, che si svolgono in un numero limitato di giornate e/o che interessano una porzione limitata del parco possono essere autorizzati anche prescindendo dall'intervallo temporale di non utilizzazione del parco, fermo restando il divieto di sovrapposizioni con altri eventi;

5.4. al fine di favorire una rotazione degli spazi, limitare l'impatto acustico degli eventi nelle singole aree, dare spazio a più possibili organizzatori, temperare l'interesse privato all'uso esclusivo del parco (o di una porzione del medesimo) con l'interesse pubblico a preservarne un'adeguata fruizione libera da parte della collettività e incentivare la diffusione degli eventi sul territorio in una prospettiva di prossimità e accessibilità dell'offerta culturale ed aggregativa, sono previsti i seguenti limiti massimi di impiego dei parchi:

5.4.1. numero massimo annuale di 6 eventi che prevedono musica dal vivo o DJ con amplificazione, per ogni area verde ovvero per porzione del medesimo, in caso

di parchi che per loro dimensione e caratteristiche dispongono di più possibili postazioni per eventi (parco F.lli Michelin e parco Melta);

5.4.2. limite massimo di 3 giorni con musica dal vivo o DJ amplificata, distribuiti nell'ambito della durata complessiva dell'evento;

5.4.3. possibilità, con valutazione della Giunta Comunale acquisiti i pareri interni dei competenti servizi, di prevedere deroghe ai limiti di cui ai punti 5.4.1 e 5.4.2 per eventi che in un giudizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, siano ritenuti di particolare interesse, valenza distintiva e caratterizzante per il territorio;

5.4.4. al fine di assicurare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco e preservare la destinazione a pubblico utilizzo dei parchi, si prevede che per eventuali eventi di lunga durata, specie se comportanti impiego di importanti strutture e/o utilizzo esclusivo dell'area da parte di determinati fruitori (es: soci, tesserati e similari), possano essere imposte specifiche restrizioni, limitazioni o condizioni di utilizzo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo può essere previsto: la definizione di limitazioni alla superficie concedibile e/o alla durata continuativa massima dell'occupazione, la previsione di prescrizioni specifiche in merito alla dimensione e impatto delle strutture da installare, l'accollo di eventuali oneri connessi alla rimessa in pristino dei luoghi (es: rifacimento del manto erboso) o similari.

Le limitazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 non trovano applicazione per gli eventi istituzionali, essendo per i medesimi stata già compiuta a monte valutazione di bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti.

AREE URBANE (vie e piazze interessate da manifestazioni aperte al pubblico):

1. le indicazioni di cui al presente capo si applicano agli eventi organizzati su suolo pubblico, non si applicano invece all'organizzazione di concerti, serate e similari da parte di pubblici esercizi all'interno dei propri plateatici, che seguono regolamentazione a se stante;
2. l'utilizzo di vie e piazze per eventi, iniziative, manifestazioni e similari deve essere tale da contemperare le diverse esigenze di:
 - 2.1. valorizzazione degli spazi con iniziative culturali, sportive, ricreative, o commerciali, che siano occasione di socializzazione e aggregazione e che contribuiscano a rendere Trento una città attrattiva e a misura delle diverse fasi della vita;
 - 2.2. libera fruizione degli spazi da parte della cittadinanza, prevedendo anche lassi temporali di assenza di iniziative;
 - 2.3. tutela acustica-ambientale, con specifico riferimento ai limiti acustici da rispettare in facciata delle abitazioni esposte;
 - 2.4. tutela del decoro degli spazi cittadini e delle peculiarità artistiche ed architettoniche dei medesimi, con specifico riguardo alla tipologia di strutture installabili e alla coerenza delle medesime con l'ambiente in cui si inseriscono e all'esigenza di evitare danneggiamenti e accumulo di rifiuti. I rifiuti prodotti nel corso dell'evento vanno smaltiti a cura dell'organizzatore, richiedendo gli appositi contenitori a Dolomiti Ambiente Srl.;
3. a tal fine vengono individuate le seguenti prescrizioni generali per lo svolgimento di eventi, iniziative, manifestazioni, comunque denominate:
 - 3.1. gli eventi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art 52 del Regolamento di Polizia urbana (in particolare lettera c) "manifestazioni ed attività ricreative quali feste campestri, popolari e rionali, di beneficenza, di partito, sindacali, raduni e sagre" e lettera d) "manifestazioni quali concerti a livello locale e nazionale, spettacoli musicali, gare musicali e vocali") devono essere organizzati nel rispetto delle fasce orarie di cui all'art. 55 del Regolamento di Polizia urbana, fatte salve eventuali deroghe eventualmente rilasciate nei termini previsti dal medesimo articolo;

3.2. in ogni caso è fatto obbligo di rispettare i limiti acustici in facciata degli edifici residenziali esposti, determinati in relazione alla classe acustica nella quale risulta inserito lo spazio in riferimento al Piano di classificazione acustica comunale:

3.2.1. 65 dB in classe I e II (siti sensibili e vicinanze)

3.2.2. 70 dB in classe III e IV (centro storico e zone urbane)

3.2.3. 75 dB in classe V e VI (zone produttive e industriali)

3.3. gli impianti di diffusione sonora devono essere orientati nella direzione che presenta il minor impatto sugli edifici residenziali circostanti, privilegiando la diffusione sonora "a pioggia" quindi con più diffusori disposti in maniera omogenea nell'area di effettuazione dell'evento, necessitando in tal modo di minore volume;

3.4. nel caso di manifestazioni musicali, che si svolgono in prossimità di sale e/o teatri, è onere dell'organizzatore verificare preventivamente la compatibilità con la programmazione di dette sale e/o teatri, evitando ogni possibile situazione di sovrapposizione o disturbo delle relative attività;

3.5. durata massima dei singoli eventi congrua rispetto all'esigenza di assicurare effettiva possibilità di utilizzazione degli spazi anche da parte dei liberi cittadini e garantire adeguata turnazione degli organizzatori. In relazione a talune tipologie di iniziative a maggior impatto per la circolazione stradale e/o per l'incidenza sulle attività commerciali e sulla vivibilità degli spazi cittadini si prevedono le seguenti ulteriori specifiche limitazioni:

3.5.1. nello stesso giorno non possono svolgersi contemporaneamente più mercati tipici, anche in differenti zone cittadine

3.5.2. limite massimo di un evento al mese in relazione alle seguenti categorie :

- gare automobilistiche

- iniziative di somministrazione attraverso foodtruck

l'accoglimento delle predette iniziative è comunque subordinato all'acquisizione del parere favorevole della Circoscrizione di riferimento in rappresentanza della comunità locale, nonché dei Servizi comunali di merito per gli aspetti legati alla sicurezza, alla viabilità, alla sostenibilità ambientale e all'impatto sulla città e sul Monte Bondone;

3.5.3. numero massimo annuale di 6 eventi che prevedono musica dal vivo o DJ con amplificazione, per ogni area urbana;

3.5.4. limite massimo di 3 giorni con musica dal vivo o DJ amplificata nell'ambito della durata complessiva dell'evento;

3.5.5. possibilità, con valutazione della Giunta Comunale acquisiti i pareri interni dei competenti servizi, di prevedere deroghe ai limiti di cui ai punti precedenti per eventi che in un giudizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, siano ritenuti di particolare interesse, valenza distintiva e caratterizzante per il territorio;

3.5.6. al fine di assicurare un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco e preservare la destinazione a pubblico utilizzo degli spazi cittadini, si prevede che per eventuali eventi di lunga durata, specie se comportanti impiego di importanti strutture e/o utilizzo esclusivo dell'area da parte di determinati fruitori (es: soci, tesserati e similari), possano essere imposte specifiche restrizioni, limitazioni o condizioni di utilizzo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo può essere previsto: la definizione di limitazioni alla superficie concedibile e/o alla durata continuativa massima dell'occupazione, la previsione di prescrizioni specifiche in merito alla dimensione e impatto delle strutture da installare, l'accollo di eventuali oneri connessi alla rimessa in pristino dei luoghi.

4. Le limitazioni di cui al punto 3. non trovano applicazione per gli eventi istituzionali, essendo per i medesimi stata già compiuta a monte valutazione di bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti.

PIAZZA DUOMO E CENTRO STORICO:

Al fine di preservare l'immagine turistica della città, datane la forte valenza identitaria e di caratterizzazione, si prevede che Piazza Duomo debba rimanere libera da installazioni e manifestazioni, fatto solo salvo lo svolgimento di eventi istituzionali in un numero limitato di date.

Per l'organizzazione di eventi e manifestazioni istituzionali in piazza Duomo devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- nella collocazione delle strutture deve essere prestata attenzione all'esigenza di non occultare o sovrastare la fontana del Nettuno, le facciate del Duomo e del museo diocesano, lasciandone in particolare libera l'area di accesso. Al fine di consentire un'equilibrata fruizione della piazza e preservarne la percezione visiva da parte di turisti e cittadini deve essere privilegiato l'impiego di strutture a minor impatto visivo e deve essere assicurato il rispetto di un lasso temporale minimo di 10 giorni tra una manifestazione e l'altra, allestimenti e disallestimenti inclusi, fatta salva possibilità di deroga in ragione dell'opportunità di conseguire eventuali economie allestitiva;
- è fatto assoluto divieto di allestire cucine, punti di somministrazione e strutture che deturpino la bellezza della piazza (es: giochi gonfiabili, strutture o capannoni in plastica);
- non possono essere svolte manifestazioni di lunga durata ed altre manifestazioni che, per modalità di svolgimento, comportino inquinamento acustico ed ambientale eccessivo.

L'occupazione suolo dei rimanenti spazi cittadini centrali per eventi e manifestazioni avviene in via ordinaria nell'ambito degli avvisi pubblici, che sono banditi orientativamente nel mese di dicembre per il periodo estivo dell'anno successivo e nel mese di maggio per il periodo autunnale-invernale. La concessione di spazi al di fuori di tali avvisi avviene in via residuale, secondo l'ordine cronologico, tenendo conto dell'incidenza complessiva della programmazione conseguente dall'avviso e della dimensione dell'iniziativa che viene proposta al di fuori dell'avviso. Indicazioni precise in merito all'accoglienza di manifestazioni in corso d'anno potranno essere esplicitate a valle dell'approvazione del calendario di eventi approvati sull'avviso, in coerenza con i presenti criteri e con le risultanze dell'avviso medesimo.

L'affissione di stendardi lungo la via Belenzani, impiegando gli appositi ganci, potrà essere richiesta esclusivamente per lo svolgimento di eventi istituzionali, coerentemente con quanto disposto per l'utilizzo di Piazza Duomo, stante la forte valenza identitaria e istituzionale della via medesima.